



CITTÀ DI PIOSSASCO

ALIQUOTE I.M.U. ANNO 2015

Per l'anno 2015, con delibera di C.C. n. 18 del 28/05/2015 poi modificate con deliberazione C.C. n. 27 del 08/07/2015, sono state approvate le seguenti aliquote :

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTA DELIBERATA
Abitazioni principali appartenenti alla categoria catastale A/1,A/8 o A/9 e relative pertinenze *	5 ‰
Altri fabbricati	9,1 ‰
Immobili appartenenti alla categoria D	9,1 ‰
Fabbricati rurali ad uso strumentale**	esenti
Terreni	9 ‰
Aree Fabbricabili	9 ‰

* Si precisa che una sola pertinenza per ogni categoria catastale C/2, C/6 e C/7 (quindi un massimo di tre pertinenze in totale) può usufruire della aliquota agevolata del 5 ‰. Pertanto, nel caso di proprietà di più pertinenze si può applicare l'aliquota agevolata solo ad un immobile per ciascuna di tali categorie catastali, per gli altri immobili rientranti in suddette categorie deve essere applicata l'aliquota del 9,1 ‰ .

** ai sensi dell'art. 9 comma 8 del D. Lgs. 23 del 14 marzo 2011, sono esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3 bis del D.L. n. 557/93, convertito in Legge n. 133/94, ubicati nei Comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei Comuni Italiani predisposto dall'ISTAT.

LE DETRAZIONI

Abitazioni principali appartenenti alla categoria catastale A/1,A/8 o A/9: **200 euro annui**;

I TERRENI

Il Comune di Piovascico rientra tra i comuni parzialmente montani pertanto i terreni sono soggetti al pagamento dell'IMU.

ESENZIONI PREVISTE

Sono esenti dall'IMU i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, **posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali**, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo del 29 marzo 2004 n. 99, **iscritti nella previdenza agricola.**

L'esenzione è applicata **anche nel caso di concessione degli stessi in comodato o in affitto ad altri coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali** di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola. **Il terreno che appartiene ad un soggetto "non agricoltore" non potrà, pertanto, godere dell'esenzione,** anche qualora fosse effettivamente utilizzato per l'attività agricola da un coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale che ne ha acquisito la disponibilità in ragione di un comodato o affitto.